



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO - F. DE CAROLIS"

Via Dante Alighieri, 20 - 71014 San Marco in Lamis (FG)

Tel./Fax: 0882-831006 – C.F. 84002010712 – C.M. FGIC848005 – C.U.F. UF0ZJI

email: fgic848005@istruzione.it - pec fgic848005@pec.istruzione.it

sito web: www.icsangiovanniboscodecarolis.edu.it



**Cofinanziato
dall'Unione europea**



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Al personale Docente e ATA

Al D.S.G.A

Alle famiglie

All'Albo On Line

Al Sito Web

Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI 2025/26 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 2048 Codice Civile, secondo cui, tra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTI gli artt. 2046 e 2047 del C.C.;

VISTO il CCNL Comparto Scuola vigente;

VISTO il T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'art. 19;

TENUTO CONTO che, tra i doveri specifici del Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs n. 165/01), rientrano compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA

LA DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE PER L'A.S. 2025/26

Quadro normativo e profili di responsabilità

Il personale docente e non docente ha l'obbligo giuridico della sorveglianza e della vigilanza nei confronti degli alunni e delle alunne durante il periodo in cui sono affidati alla struttura scolastica. L'obbligo in questione si estende all'attività scolastica in genere, dall'ingresso degli alunni nella scuola e cessa alla loro uscita, compreso il periodo della ricreazione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici e nelle sue pertinenze.

Tale obbligo discende dall'applicazione delle norme sulla responsabilità extracontrattuale (art. 2043 e seguenti del codice civile) alle pubbliche amministrazioni. (sent. Cass. N. 500/1999), nonché dall'applicazione delle norme sulla responsabilità contrattuale rinvenienti nel CCNL di categoria. Si precisa che l'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art 28 Costituzione *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.

Art 2047 c.c.: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Art 2048 c.c. *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*;

Art 44 CCNL Scuola 2019-2021 *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 2019/2021 *“I collaboratori scolastici hanno compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati impongono per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

Ingresso

L’ingresso e l’uscita degli alunni vengono stabiliti in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d’Istituto.

Personale Docente

L’art. 44 co. 7 del CCNL Istruzione e Ricerca 2029/21 del 18/01/2024, dispone che per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. In caso di ritardo o di assenza deve darne tempestivamente comunicazione alla segreteria personale e al Responsabile di plesso.

Nella scuola dell’Infanzia e nella scuola primaria, in considerazione dell’età degli alunni e del numero di sezioni/classi l’accoglienza non può essere del tutto demandata ai collaboratori scolastici che pure affiancheranno e supporteranno i docenti nelle fasi di accesso.

Personale ATA

Ai collaboratori scolastici compete:

1. la sorveglianza sulla base dei posti assegnati a ciascuno;
2. l’apertura dei cancelli e delle porte d’ingresso;
3. la sorveglianza delle porte d’ingresso durante l’entrata degli alunni;
4. la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori;
5. la sorveglianza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all’entrata nelle aule;
6. la chiusura delle porte d’ingresso dopo l’inizio delle lezioni;
7. la sorveglianza delle porte d’ingresso, degli atri, dei corridoi per impedire l’accesso ad estranei.

Vigilanza durante lo svolgimento dell’attività didattica

Personale Docente

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il docente assegnato alla classe è il responsabile della vigilanza sugli alunni. Tale responsabilità si estende alla vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extracurricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario normale delle lezioni.

È fatto divieto di lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza.

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc.

Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno – anzi aggrava – la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Presidenza.

Sorveglianza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Personale ATA

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità.

I collaboratori scolastici garantiscono e assicurano l'ordinato accesso degli alunni e la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici. Essi sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Allegato A – CCNL 2019-2021).

È responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

I collaboratori scolastici hanno l'obbligo di:

1. sorvegliare l'atrio e i corridoi dei plessi (durante le ore di lezione), collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA;

2. comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
3. vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
4. riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
5. sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
6. impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
7. sorvegliare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
8. impedire che si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
9. sorvegliare affinché le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
10. segnalare immediatamente, al Ds e ai suoi collaboratori qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
11. rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.

Vigilanza in caso di assenza del docente dalle lezioni

In caso di assenza del docente, o di più docenti contemporaneamente, in attesa dell'arrivo di personale supplente, i Responsabili di plesso, in virtù degli obblighi di vigilanza che sono prioritari sugli obblighi di servizio, provvederanno a garantire la copertura delle classi con personale in compresenza. Le disposizioni impartite dai Responsabili, sulla base di tale direttiva, costituiscono ordine di servizio.

Nell'impossibilità di provvedere tempestivamente alla sostituzione, i responsabili di plesso, se ritengono che la situazione non sia del tutto priva di rischi, assegnano gli alunni a più classi, ove la capienza sia possibile.

Cambi di turno tra i docenti nelle classi

Personale Docente

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dalla persona a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora, a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie. Agli alunni non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione.

Personale ATA

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

1. favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
2. sorvegliare la scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva;
3. sorvegliare gli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, allo stesso tempo, avviso all'uffici di segreteria del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Intervallo

Personale Docente

L'intervallo rientra nell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi vigilanza. Ne consegue che i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni.

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti assegnati alla classe in quello spazio temporale, tenuti a:

1. regolare un accesso ordinato ai servizi;
2. far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
3. evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi.

Personale ATA

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

1. collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;

2. sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose;
3. non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza;
4. analoga collaborazione è prestata durante il servizio mensa della scuola dell'infanzia.

Accesso ai servizi igienici

La vigilanza sull'accesso ai servizi igienici a scuola è un dovere del personale scolastico che coinvolge docenti e collaboratori scolastici, con l'obiettivo di garantire sicurezza e un corretto utilizzo dei servizi igienici. I docenti autorizzano l'uscita dell'alunno, mentre i collaboratori scolastici sorvegliano i corridoi e gli ingressi dei bagni per intervenire in caso di comportamenti scorretti.

È necessario che gli alunni escano uno alla volta e che l'uso dei bagni sia limitato al tempo strettamente necessario. Gli alunni non devono uscire dalla classe al cambio dell'ora. Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori

Personale Docente

I docenti in servizio in quell'arco di tempo e attività, compreso il docente di sostegno ove presente, sono tenuti ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad un laboratorio o palestra gli allievi con cui faranno lezione e a riaccompagnarli in aula al termine dell'attività, affidandoli al docente dell'ora successiva e mantenendo, durante il trasferimento, ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi. La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di scienze motorie, per progetti inerenti all'educazione motoria che rientrano nel PTOF.

Gli alunni, durante le lezioni, non possono allontanarsi dalla palestra.

Il docente è responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature da parte degli alunni che gli sono affidati. In palestra e/o all'aperto gli insegnanti danno spiegazioni chiare e precise, affinché gli alunni non utilizzino in modo improprio le attrezzature ed eseguano attività o esercizi non idonei.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

1. vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola;
2. informare ed istruire gli alunni sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
3. informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
4. vigilare perché gli alunni osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;

5. verificare l' idoneità degli strumenti utilizzati per le attività.

Agli allievi è fatto divieto di spostarsi dalla loro aula e da un piano all'altro dell'edificio se non per un motivo rilevante. In particolare è vietato recarsi in palestra senza autorizzazione e senza essere accompagnati dal docente.

Uscita degli alunni dalla scuola

Alle scolaresche non è consentito uscire dall'aula prima del suono della campana. Del rispetto di tale regola sono responsabili i docenti.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, i collaboratori scolastici in servizio nel turno vigilano il transito degli alunni nelle rispettive zone di servizio.

Personale Docente

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga in maniera ordinata.

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

1. consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se prelevati da un genitore o da un familiare adulto delegato dai genitori stessi;
2. accompagnare gli alunni, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
3. assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi che escano ordinatamente;
4. consegnare i minori al genitore o alle persone da questi formalmente delegate.

L'art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni. Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o a persona delegata dai genitori stessi. I genitori, in caso di ritardo per il ritiro dell'alunno dovranno avvisare tempestivamente la scuola. In caso di ritardo non preventivamente comunicato, i docenti contatteranno i genitori o le persone da loro delegate; nel frattempo l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico.

I docenti, in caso si ripeta il mancato prelievo dell'alunno entro il termine delle lezioni, informano il Dirigente Scolastico che convocherà i genitori per un colloquio esplicativo.

Personale ATA

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

1. vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
2. controllare le porte di uscita e il cancello esterno;
3. sorvegliare gli alunni eccezionalmente in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari.

Vigilanza durante le attività extrascolastiche

Personale Docente

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui gli alunni sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli stessi, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

Infortuni dei minori in ambito scolastico

In caso di infortunio in ambito scolastico, sia durante le ordinarie attività scolastiche sia durante le attività extra scolastiche, comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, si deve seguire la specifica procedura in caso di infortunio. Il docente in servizio segnalerà immediatamente alla Direzione, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare.

Nel caso di malessere o infortunio che non richieda l'attivazione della procedura di soccorso, verrà avvisata la famiglia dell'alunno, che potrà lasciare l'Istituto solo se presente il genitore o un suo delegato. In caso di malessere o infortunio che richieda la chiamata del 118, la famiglia dovrà essere contattata tempestivamente. Qualora il minore necessiti d'essere portato al pronto soccorso, lo stesso dovrà essere accompagnato dal familiare.

Disposizioni finali

È vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti o espressamente autorizzata dalla Dirigenza. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori deve essere autorizzata e limitata al periodo di tempo necessario.

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l'ingresso degli alunni e dopo l'uscita di questi, e garantire una continua vigilanza sugli ingressi. Detto personale, dovrà essere, inoltre, particolarmente attento, unitamente a quello di Segreteria, a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli Uffici

di Segreteria, affinché la permanenza degli utenti nei locali scolastici sia limitata agli adempimenti da porre in essere

Le presenti disposizioni **costituiscono un ordine di servizio per tutto il personale scolastico e resteranno in vigore fino all'emanazione di nuove disposizioni.** La mancata osservanza comporterà responsabilità disciplinare e verrà sanzionata come previsto dal Codice Disciplinare pubblicato sul sito web dell'istituto, fatte salve le ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonia SALLUSTIO
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/93